



COMUNE DI GALLIPOLI

REGOLAMENTO REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA PER I.C.I. SU AREE FABBRICABILI

Art. 1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante le modalità per la regolarizzazione agevolata per i.c.i. su aree fabbricabili è adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Con il presente atto, il Comune di Gallipoli intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del comune stesso sulle fattispecie oggetto del presente regolamento.

Art. 2

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento.
3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni previste nel presente regolamento solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.
5. Le agevolazioni in esame possono essere utilizzate anche dai commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, e dai commissari dell'amministrazione straordinaria.
6. Possono essere definite i contenziosi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica ai seguenti tributi:
 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alle aree fabbricabili per gli anni dal 2001 al 2006.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per

avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.

Art. 4

Calcolo delle somme da versare

1. Al fine della regolarizzazione agevolata il calcolo della somma da versare è pari all'applicazione dell'aliquota Ici vigente in ciascun anno di imposta al 70% del valore dell'area determinato applicando gli importi a metro quadrato fissati con deliberazione di G.M. n. 77 del 15 marzo 2005, come rettificata dalle deliberazioni di G.M. n. 35 del 15/02/2007 e n. 123 del 25/10/2007.

Art. 5

Istanza di definizione dei rapporti tributari

1. L'istanza di definizione deve essere compilata dal contribuente o dal rappresentante legale e deve essere presentata all'Ufficio tributi del comune entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante consegna a mano o con spedizione postale mediante raccomandata. Nel caso di spedizione postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.
2. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 1 dovrà contenere i dati relativi ai terreni oggetto della definizione, il calcolo anno per anno delle somme da versare per accedere alla definizione agevolata, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
3. nel caso di definizione relative a contenziosi in atto, sarà cura del contribuente presentare al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio, corredata dalla fotocopia dell'istanza di definizione agevolata e della relativa ricevuta di presentazione. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Articolo 6

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune.
2. Il versamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:

Sino € 500	in un'unica rata
da € 501 a 2.000	in 2 rate trimestrali
da € 2.001 a 10.000	in 4 rate trimestrali
da € 10.001 a 30.000	in 8 rate trimestrali
oltre € 30.001	in 12 rate trimestrali

Le somme devono essere maggiorate degli interessi calcolati al saggio legale.

3. In caso di versamento rateizzato la seconda rata deve essere versata entro il 30/9/2008, data da cui iniziano a decorrere gli altri versamenti trimestrali.

4. Il contribuente ha l'obbligo di trasmettere le copie delle rate pagate entro venti giorni dal versamento.

La richiesta di rateizzazione per importi superiori a € 3.000 deve essere accompagnata da polizza fideiussoria per l'importo e il periodo oggetto della richiesta.

5. Nell'ipotesi di rateizzazione la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'ultima rata.
6. Nel caso di mancato versamento delle somme dovute oltre agli interessi si applica una sanzione amministrativa tributaria pari al 30% delle somme non versate. Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze stabilite si procede alla riscossione coattiva. Tale sanzione è ridotta a un quarto qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
7. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.
8. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 7 **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.